



SENT. 105/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 59574 del registro di segreteria, proposto da xxx, c.f. xxx, nato a xxx il xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Domenico Savignano (pec: nd.savignano@pec.it) con il quale elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Rocco Agostino, sito in Roma, al viale Delle Milizie n. 34;

- appellante -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.

giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.

carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come

da mandato in atti;

- appellato -

avverso e per la riforma

della sentenza n. 166/2021 della Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Lombardia;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024; data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio;

uditi l'avv. Nicola Domenico Savignano per l'appellante e l'avv.

Giuseppina Giannico per l'appellato INPS; la causa è passata in

decisione.

FATTO

1. Il sig. xxx ha proposto ricorso innanzi alla Corte dei Conti per la

Lombardia chiedendo la declaratoria del proprio diritto alla pensione

privilegiata ordinaria militare, di 5a categoria dalla data del congedo

(10 maggio 2010) e di 4a categoria dal 18 giugno 2012, la

riliquidazione della stessa ab origine in base al trattamento normale e

la corresponsione delle differenze dovute a saldo e non versate, oltre

alla perequazione automatica e alla maggior somma tra rivalutazione

monetaria ed interessi legali.

2. Con la gravata sentenza, il giudice adito, in parziale accoglimento

del ricorso, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione

del sopravvenuto riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria da parte dell'Inps; ha accolto la domanda di riliquidazione del trattamento previdenziale ex art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 "sulla base del principio di diritto fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021" ed ha dichiarato prescritti i ratei differenziali antecedenti al luglio 2014. Ha infine condannato l'Istituto previdenziale al pagamento delle spese di giudizio.

3. Avverso la succitata sentenza ha proposto appello il sig. xxx deducendo due motivi di diritto.

3.1. Con il primo motivo, si adduce, in merito al quantum della pensione privilegiata: violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 42, 44, 52, 53, 54 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973 nonché della legge n. 335/1995 - eccesso di potere per sviamento, errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Osserva l'appellante che nel corso del giudizio di primo grado l'Inps ha riconosciuto il diritto del sig. xxx al trattamento di pensione privilegiata ordinaria di categoria 5a dal 10 maggio 2010 e di categoria 4a dal 18 giugno 2012 e l'ha rideterminato e liquidato nella misura:

i) di € 27.499,02 per la categoria 5a, pari alla pensione ordinaria "civile" erogata (€ 24.999,11) maggiorata di un decimo ex art. 67 d.p.r. n. 1092/1973, perché più favorevole rispetto al 60% della base pensionabile di cui alla tabella A;

ii) di € 30.427,59 per la categoria 4a, pari al 70% della base pensionabile, perché superiore al trattamento quale "decimista".

L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha recepito acriticamente tali conteggi, affermando che "deve essere conseguentemente riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile" (pagg. 9-10 della sentenza).

Tale statuizione sarebbe erronea avendo l'odierno appellante censurato l'erronea determinazione della pensione privilegiata come conseguenza di due evidenti errori:

a) il primo, in ordine alla determinazione della base pensionabile, che secondo l'Istituto è di € 43.467,99, importo calcolato secondo i criteri stabiliti per le pensioni ordinarie civili (art. 42-44 del d.p.r. n. 1092/1973) e che, invece, avendo la pensione de quo natura "militare", doveva essere determinata in base agli artt. 52-54 del T.U. e, in ragione dell'atto dispositivo n. 4255/TEP (doc. 23), ammonta a € 51.848,61, considerata anche la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 53.

Parte appellante richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui "gli articoli 42 e 52 dettano le condizioni che determinano l'insorgenza del <Diritto al trattamento normale> di quiescenza, mentre gli articoli 44 e 54 esplicitano la <Misura del Trattamento normale>: ciascuna delle due categorie rappresenta, tuttavia, un sistema <chiuso>, al cui interno sono individuate ipotesi <particolari>, ossia derogatorie della disciplina generale valida per il settore del personale preso in considerazione. Non è possibile, di conseguenza, ipotizzare né

interferenze tra i due sistemi né alcun rapporto di specialità, tale da consentire che, al cessare delle condizioni di applicabilità dell'uno, possa determinarsi un'espansione della sfera normativa dell'altro, neppure in via analogica" (Corte dei Conti, Sez. II app., n. 41/2021);

b) il secondo errore concerne l'aliquota applicata alla quota A, che, secondo quanto riportato nell'atto dell'Inps (doc. 22) è del 37,55%, mentre il Giudice di prime cure, in applicazione della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, ha stabilito essere pari al 40,13% (ovvero 2,44% per l'anzianità al 31 dicembre 1995 del sig. xxx di 16 anni, 5 mesi e 11 giorni (dal quale discende il moltiplicatore di 16,41667 annualità).

Entrambi i conteggi sarebbero quindi erronei e gravemente penalizzanti per l'appellante poiché si limitano ad applicare l'aliquota del 44% stabilita per la pensione "normale" (art. 54, co. 1) e non tengono conto:

- dell'art. 67, co. 2, del T.U., ai sensi del quale "qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52" (15 anni), "la pensione privilegiata è liquidata nella misura normale aumentata di un decimo" solo "se più favorevole";
- della categoria alla quale sono state ascritte le lesioni (categoria 5a dal congedo e categoria 4a dal 1° febbraio 2012) e delle correlate aliquote (rispettivamente del 60% e del 70%, cfr. art. 67, co. 2, T.U.).

A giudizio dell'appellante, dal combinato disposto delle disposizioni citate discende che l'Istituto deve determinare il trattamento da attribuire e liquidare all'interessato nella maggior somma tra quanto

previsto dal comma 2 o dal comma 6 dell'art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973.

Inoltre, la regola iuris dettata dalle Sezioni Riunite nella sentenza n.

1/2021 (coefficiente stabilito dal comma 2 diviso $17 + 364/365$ esimi per

ogni anno, da moltiplicare per l'anzianità al 31 dicembre 1995), tenuto

conto dell'anzianità al 31 dicembre 1995 del sig. xxx di 16 anni, 5 mesi

e 11 giorni (dal quale discende il moltiplicatore di 16,41667 annualità),

porta alle maggiori aliquote del 54,73% per la categoria 5a

(coefficiente 60) e del 63,85% per la categoria 4a (coefficiente 70),

superiori sia a quella determinata dall'Inps (37,55%), sia a quella

ritenuta dovuta dal Giudice di primo grado (40,13%) sia a quella

derivante dalla maggiorazione del decimo della pensione normale

(44,50%, dato dal 40,54%, oltre la maggiorazione.

In definitiva, sarebbe evidente la gravissima lesione subita dal sig.

xxx nella determinazione del trattamento di pensione privilegiata,

quantum di gran lunga superiore a quanto riconosciuto dall'INPS

nell'atto MI012021932740 (rispettivamente € 27.499,02 ed € 30.427,59)

e che invece ammonta, per la categoria 5a, ad € 28.376,74 (base

pensionabile moltiplicato per l'aliquota del 54,73%) e, per la categoria

4a, ad € 33.105,34 (base pensionabile moltiplicato per l'aliquota del

63,85%), alle quali devono aggiungersi la quota C, pari a

€ 8.700,57, e il trattamento di fine servizio di € 1.382,73, per un totale di

€ 38.460,04 per la categoria 5a e di € 43.188,64 per la categoria 4a.

3.2. Con il secondo motivo, concernente la prescrizione dei ratei

ultraquinquennali dichiarata dal primo giudice, si deduce: violazione

e/o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 2935, 2946 e

2948 n. 4 c.c. – eccesso di potere per sviamento - errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

L'appellante lamenta l'erroneità della statuizione della prescrizione quinquennale e della decorrenza a ritroso dal 30 luglio 2019, data di presentazione della costituzione in mora, adducendo:

- che il sig. xxx ha tempestivamente proposto la domanda di pensione privilegiata ordinaria (giugno 2010) e presentato sia le successive domande di aggravamento sia l'istanza di riconoscimento e liquidazione della stessa;

- che il ritardo nella determinazione, liquidazione e corresponsione del trattamento è dipeso unicamente dal comportamento inadempiente e dilatorio dell'Istituto stesso, che solo nel corso del giudizio di primo grado e a quasi 11 anni dalla domanda ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata dell'esponente (motivo della declaratoria di cessazione della materia del contendere);

- che il correlato diritto di credito del sig. xxx idoneo a far decorrere la prescrizione - giacché, in ossequio ai principi generali (art. 2935 c.c.), il termine decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - è sorto solo con l'attribuzione del trattamento de quo per via amministrativa (atto n. MI012021932740), mai trasmesso all'esponente e depositato nel giudizio di primo grado il 16 marzo 2021 (doc. 21).

Richiama sul punto la sentenza n. 17742/2015 delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “la prescrizione quinquennale ... richiede la

liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.", mentre secondo la giurisprudenza unanime "i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (...), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme" (Cass. civ. n. 2563/2016, n. 18309/2020 e n. 401/2020; Corte dei Conti, Sez. Puglia, sentenza n. 131/2018).

Conclusivamente, parte appellante chiede che, in riforma della sentenza gravata:

- sia accertato e dichiarato il diritto del sig. xxx al trattamento di pensione privilegiata ordinaria militare da liquidarsi nella maggior somma stabilita dal comma 2 dell'art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973, pari a € 38.460,04 per la categoria 5a (dal 10 maggio 2010) e a € 43.188,64 per la categoria 4a (dal 18 giugno 2012);

- sia condannato l'Inps alla riliquidazione ab origine del trattamento pensionistico nella misura sopra indicata nonché al versamento delle differenze dovute a saldo, oltre perequazione automatica e la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;

- sia accertato e dichiarato che nessun rateo è prescritto.

Il tutto con la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

4. L'INPS, nella memoria di costituzione in appello, osserva che il Giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda inerente la liquidazione della pensione di privilegio, in quanto sul punto non erano state sollevate eccezioni o contestazioni dalla difesa del ricorrente. Adduce che le contestazioni sul punto sono in primo luogo inammissibili, in quanto tardive (non essendo state sollevate in primo grado), nonché inefficaci in relazione al dispositivo di prime cure, non avendo controparte contestato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che, pertanto, è passata in cosa giudicata. Precisa inoltre l'Istituto appellato che le avverse doglianze si risolvono in un calcolo alternativo della pensione contrario al dettato normativo, atteso che, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, il coefficiente di calcolo della pensione di privilegio va applicato alla base pensionabile e non all'aliquota di calcolo della parte retributiva della pensione, come pretende parte appellante. In definitiva, la norma non parla affatto di aumento dell'aliquota di rendimento della quota retributiva della pensione.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'Istituto osserva che il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto del sig. xxx all'applicazione dell'aliquota del 2,44% sulla quota retributiva della pensione, in adesione al principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/1M, intervenuta in corso di causa, con declaratoria di prescrizione parziale del diritto. Ne discende

l'infondatezza del secondo motivo di appello, stante la correttezza della sentenza gravata in punto di prescrizione parziale del diritto ai ratei differenziali della pensione ordinaria, con riconoscimento del valore interruttivo alla pec citata in sentenza e allegata in atti dall'appellante.

Conclusivamente, l'Istituto previdenziale chiede il rigetto dell'appello con ogni conseguenza di legge.

5. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, il difensore dell'appellante si riporta alla memoria, evidenziando che è impossibile richiedere la cessazione della materia del contendere perché non è stata data esecuzione nemmeno alla sentenza di primo grado. Precisa che l'INPS ha provveduto al parziale riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in pendenza del primo grado di giudizio. Inoltre, il quantum della pensione è stato calcolato secondo i criteri civili e non secondo i criteri militari, il che ha penalizzato gravemente il ricorrente, essendo la decurtazione rilevante. In conclusione, il difensore dell'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Il difensore dell'INPS si riporta alla memoria di costituzione e insiste per il rigetto del gravame.

La causa passa in decisione.

DIRITTO

6. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione, sollevata dall'Istituto previdenziale, secondo cui sarebbero inammissibili in quanto tardive le contestazioni di parte appellante riguardanti il quantum del trattamento privilegiato per non essere state sollevate in primo grado

e per non avere controparte contestato la declaratoria di cessazione della materia del contendere dichiarata dal primo giudice.

L'eccezione è priva di fondamento.

L'odierno appellante, con le note di udienza depositate in primo grado in data 1.4.2021, ha espressamente contestato nel merito la riliquidazione del trattamento di privilegio operato dall'INPS soltanto in corso di causa, esplicitando nel dettaglio gli errori di calcolo asseritamente commessi dall'Istituto. Non si tratta, pertanto, di domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 193 c.g.c., bensì della riproposizione come motivo di appello di una specifica domanda proposta nel corso del giudizio di primo grado e sulla quale il giudice adito non si è pronunciato, dichiarando cessata sul punto la materia del contendere. Tanto meno si è formato giudicato su tale statuizione, avendo l'appellante esplicitamente censurato la sentenza, oltre che per violazione e/o falsa applicazione di legge, per "eccesso di potere per sviamento, errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione".

L'eccezione in parola va, pertanto, disattesa.

7. Con il primo articolato motivo di ricorso, parte appellante censura la sentenza gravata per la mancata verifica della correttezza del calcolo del trattamento della pensione privilegiata effettuato dall'INPS nel corso del giudizio di primo grado. Lamenta l'illegittimità del calcolo operato dall'Istituto siccome inficiato dai seguenti errori:

- il primo, riguardo alla determinazione della base pensionabile, che secondo l'Istituto ammonta ad € 43.467,99. Adduce parte appellante

che il predetto importo sarebbe stato calcolato secondo i criteri previsti per le pensioni ordinarie civili (art. 42-44 del d.p.r. n. 1092/1973), mentre la pensione de quo ha natura “militare”, sottoposta alla diversa disciplina di cui agli artt. 52-54 del T.U. e, in ragione di ciò dovrebbe ammontare al diverso importo di € 51.848,61, considerata anche la maggiorazione del 18% prevista dall’art. 53.

- il secondo errore concerne l’aliquota applicata alla quota A, che, secondo quanto riportato nell’atto dell’Inps (doc. 22) è del 37,55%, mentre il Giudice di prime cure, in applicazione della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, ha stabilito essere pari al 40,13% (ovvero 2,44% per l’anzianità al 31 dicembre 1995 del sig. xxx di 16 anni, 5 mesi e 11 giorni (dal quale discende il moltiplicatore di 16,41667 annualità).

8. Il motivo è fondato.

Nella parte “in fatto” della sentenza gravata (pag. 6), il giudice di prime osserva che “Con note d’udienza depositate l’1.4.2021, il Sig. xxx ha preso atto dell’intervenuto riconoscimento del proprio diritto in relazione alla pensione privilegiata e ha tuttavia insistito per l’accoglimento della domanda relativa alla riliquidazione del trattamento previdenziale in quota retributiva A sulla base della corretta applicazione dell’art.54, D.P.R. n.1092/1973”.

Dopo di che, nella parte motiva, detto giudicante ha deciso la prima domanda come segue: “Con riferimento alla prima domanda azionata in giudizio (riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria), alla luce delle evidenze fattuali, che depongono verso l’intervenuta

risoluzione stragiudiziale della controversia che ha originato il contenzioso tra il Sig. xxx e l'INPS, il giudizio deve essere definito tramite una declaratoria di cessata materia del contendere.”.

8.1. Tale statuizione non può essere condivisa. Il giudice territoriale non si è affatto pronunciato nel merito delle articolate richieste formulate dal sig. xxx, sia nel ricorso introduttivo che nelle note di udienza datate 1° aprile 2021, concernenti il quantum del trattamento privilegiato spettantegli in conseguenza delle infermità sofferte in costanza di servizio presso la Guardia di Finanza e che avevano determinato il congedo assoluto per inidoneità al servizio a decorrere dal 10.5.2010.

E' principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere presuppone il venir meno dell'interesse dell'attore/ricorrente alla prosecuzione del giudizio per effetto del soddisfacimento delle pretese da lui vantate (ex multis, Cass. civ., n. 12253/1998; id. n. 1089/03; Corte dei conti, Sez. I app., nn. 420 e 452 del 2023).

Nel caso di specie, tale indispensabile presupposto non si è verificato. L'odierno appellante ha, infatti, decisamente contestato nel merito, con le note di udienza dell'1.4.2021, la correttezza del calcolo del trattamento privilegiato effettuato dall'INPS con l'atto MI012021932740, adottato nel corso del giudizio di primo grado.

Né a tanto può procedere questo giudice di appello, trattandosi di una questione di fatto che costituisce un punto dirimente della controversia, preclusa alla sua cognizione a norma dell'art. 170, comma

1, c.g.c..

9. Con il secondo motivo di gravame il sig. xxx censura la sentenza gravata per avere dichiarato la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e la decorrenza a ritroso dal 30 luglio 2019, data di presentazione della costituzione in mora. Adduce al riguardo che l'esordio della prescrizione vada individuato, in ossequio ai principi generali (art. 2935 c.c.), nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, termine che, nel caso di specie, decorrerebbe dal 2021, ossia con l'attribuzione del trattamento pensionistico per via amministrativa, disposta dall'INPS con atto n. MI012021932740, depositato nel giudizio di primo grado il 16 marzo 2021.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile, in materia di prescrizione dei ratei pensionistici opera l'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, secondo cui "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.Lgs. 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Ha altresì precisato la giurisprudenza che a seguito dell'intervento del Giudice delle leggi (sentenza n. 50/1981), il legislatore ha previsto anche per i beneficiari di trattamenti di quiescenza erogati dallo Stato

la disciplina della prescrizione quinquennale, estendendola altresì alle “... rate e differenze arretrate di rate di stipendio o assegni equivalenti e di pensione...” (comma 2°), mentre il termine decennale è stato riservato soltanto “... alle indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione...” e alle “...indennità di licenziamento” (comma 3°). “Il termine quinquennale di prescrizione si riferisce indistintamente a tutte le pensioni a prescindere dalla loro natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di reversibilità) o risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di reversibilità di guerra e privilegiate tabellari) nonché ai ratei di indennità integrativa speciale, trattandosi di componente accessoria al trattamento di quiescenza che segue la disciplina di quest’ultimo.

Inoltre, l’assoggettamento alla prescrizione quinquennale, previsto dal citato articolo 2, opera non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, quindi, non ancora ammessi a pagamento (né a disposizione del creditore), come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, v. SSRR 16/QM/2003; 2^ Sez. App. sentt. nn. 541/2012, 684/2012, 303/2014, 765/2014; Sez. 3^ App. n. 283/2012, nn.852, 845 e 822/2011, 328/2016), avvallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.234 del 27 giugno 2008 (in tali termini, Sez. I App. nn. 306/2020, 11/2023; Sez. III App. n. 2/2019).

10. In conclusione, il primo motivo di appello merita accoglimento e va conseguentemente annullata la sentenza impugnata. Gli atti vanno quindi rimessi, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., al primo giudice

	16	
	affinché proceda, in diversa composizione, ad accertare la sussistenza	
	del diritto del sig. xxx alla misura del trattamento di privilegio nei	
	termini dallo stesso prospettati - accertamento che costituisce una	
	questione di fatto su un punto dirimente della controversia, sottratta	
	alla cognizione del giudice di appello - e la pronuncia anche sulle spese	
	del presente grado.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e,	
	per l'effetto, annulla la sentenza impugnata. Rimette gli atti, ai sensi	
	dell'art. 170, comma 4, c.g.c., al primo giudice per la prosecuzione, in	
	diversa composizione, del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del	
	grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Di Stazio Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria 15/03/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della	

Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente